



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 46 del 12/06/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CON ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI AMBO I LATI NELLA VIA AMENDOLA - VIA CAPRERA AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELLE LINEE SOTTERRANEE .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso con prot. n. 20318 del 22/05/2026, è pervenuta da parte dell'Impresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A. per conto di E -Distribuzione, una richiesta tendente ad ottenere l'emissione di un'ordinanza al fine di proseguire con i lavori sulle linee sotterranee;

Dato atto della richiesta inoltrata al Comando di Polizia Locale dall'impresa Elecnor, inerente l'istituzione temporanea di divieti di sosta ambo i lati nella via Amendola, tratto stradale compreso tra il civico n. 9 fino al civico n. 35, lungo la via Caprera tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 32, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 fino alle ore 17:00;

Preso atto che il termine dei lavori è stimato per il 26 giugno 2026;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario istituire un divieto di sosta temporaneo ambo i lati dalle ore 07.00 alle ore 17.00 nella via Amendola e nella via Caprera;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

ORDINA

Con decorrenza dal 09.06.2026 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 l'istituzione dei divieti di sosta ambo i lati dalle ore 08:00 alle ore 17:00 fino al termine lavori previsto per il 26 giugno 2026:

- nella via Amendola tratto compreso tra il civico 9 e il civico 35;
- nella via Caprera tratto compreso tra il civico 2 e il civico 32;

Si dispone che nella via Amendola, nel tratto compreso tra il civico 9 al 35 qualora si rendesse necessario possa essere istituito un senso unico alternato, con l'ausilio di operatori movieri.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi,



assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Elecnor Servicios y Proyecto

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- Albo pretorio Sito istituzionale.
-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia